



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRESIDENZA**

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500344 – 207 – 217

(C.F. 87006010588)

pec: prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it

email: tribunale.velletri@giustizia.it

DECRETO N. 98 del 1° giugno 2023

OGGETTO: integrazione e modifica del decreto n. 79 bis del 2 maggio 2017.

Il Presidente del Tribunale f.f.,

visto il decreto nr. 79 bis del 2 maggio 2017 con il quale sono stati stabiliti i criteri in base ai quali ciascun Giudice deve attenersi nel rilevare la propria incompetenza tabellare;

rilevato che, come riporta il su richiamato decreto n. 79 bis, la richiesta di rivalutazione dell'assegnazione del procedimento per ragioni legate alla competenza tabellare, può essere avanzata dal Giudice o, in sua vece, dal Giudice onorario prima di adottare il decreto di comparizione delle parti per tutti i procedimenti introdotti con ricorso, nonché nella prima udienza fissata per la comparizione delle parti nei procedimenti introdotti con citazione;

considerato che la recente novella del processo civile, introdotta dal d.lgs. nr. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), tra le novità del processo, ha modificato le modalità di introduzione delle cause civili con l'anticipazione della fase dedicata alle verifiche preliminari che il Giudice, a mente dell'art. 171 bis c.p.c., esegue prima della udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c.;

considerato altresì che la novella, come stabilisce l'art. 35 del cennato decreto legislativo n. 149, si applica alle cause instaurate dopo il 28 febbraio 2023, mentre

per i procedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti;

ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare, per i procedimenti introdotti col rito della riforma Cartabia i criteri stabiliti nel decreto n. 79 bis/2017 relativamente al momento in cui il Giudice può avanzare istanza per rivalutare l'assegnazione dei procedimenti sulla base del riparto tabellare;

ritenuta, altresì, l'opportunità di chiarire per i procedimenti civili pendenti alla data del 28 febbraio 2023 quale sia la "*prima udienza fissata per la comparizione delle parti nei procedimenti introdotti con citazione*", entro la quale il Giudice può presentare l'istanza di rivalutazione dell'assegnazione del procedimento;

DISPONE

1 - La richiesta di rivalutazione dell'assegnazione del procedimento per ragioni legate alla competenza tabellare per le cause alle quali si applica il nuovo rito introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 potrà essere avanzata dal Giudice o, in sua vece, dal Giudice onorario entro e non oltre l'adozione dei provvedimenti ex art. 171 bis c.p.c.

2 - Per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, ai quali si applicano le disposizioni del codice di rito anteriormente vigenti, la "*prima udienza fissata per la comparizione delle parti nei procedimenti introdotti con citazione*" deve intendersi quella indicata in citazione o la prima udienza utile ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c. e non quella di differimento disposta ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5 c.p.c.

3 - Rimangono confermate le restanti disposizioni di cui al decreto nr. 79 bis/2017.

Si comunichi il presente decreto ai Presidenti di sezione del settore civile, ai Giudici togati e onorari, alla Coordinatrice del settore civile dott.ssa Pica, ai Responsabili della Cancelleria del contenzioso ordinario e della volontaria giurisdizione, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente dell'ordine degli Avvocati di Velletri.

Il Presidente f.f. del Tribunale

Marcello Buscema

